

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2240 DEL 01/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE ALLA DR.SSA TIZIANA SPANEVELLO PER LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2475/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il sistema della sorveglianza sanitaria dei lavoratori presenti in Azienda è assicurato attraverso le funzioni del medico competente;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" disciplina le funzioni attribuite al medico competente (articoli da 38 a 41);
- ai sensi della vigente legislazione, le funzioni di medico competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza;
- nell'organizzazione aziendale è presente un unico medico dipendente con funzioni di medico competente;
- l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha espressamente autorizzato questa Azienda U.L.S.S. al conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale per assicurare l'adempimento delle funzioni di sorveglianza sanitaria dei lavoratori presenti in Azienda;
- la lettera J della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 recante "Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR" ha disposto inoltre che, stante l'obiettivo di ridurre i tempi di acquisizione delle risorse umane, le aziende sono autorizzate a disporre autonomamente per ragioni di carattere eccezionale connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, il conferimento di incarichi libero professionali o l'instaurazione di altri rapporti di lavoro autonomo riconducibili all'articolo 7, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- con nota n. 44924 di prot. del 17 maggio 2022 il Direttore sanitario ha evidenziato il rischio di possibili interruzioni della continuità di servizio nell'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare per le sedi ubicate nell'ambito del territorio dell'Alto vicentino;
- con deliberazione n. 966 del 27 maggio 2022 è stato pertanto conferito alla dr.ssa Tiziana SPANEVELLO un incarico temporaneo di natura libero professionale della durata di sei mesi in qualità di medico specialista in medicina del lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio delle funzioni di medico competente, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori presenti in Azienda, con particolare riferimento ai lavoratori assegnati ai servizi del territorio dell'Alto vicentino.

Premesso altresì che:

- il giorno 29 novembre 2022 è scaduto l'incarico temporaneo di natura libero professionale conferito alla dr.ssa Tiziana SPANEVELLO con la deliberazione n. 966/2022 sopra indicata;
- in coerenza alle motivazioni che giustificano l'attribuzione di incarichi temporanei necessari a scongiurare il rischio di possibili interruzioni del servizio, l'Azienda ha posto in essere le previste misure di riorganizzazione necessarie a porre rimedio alla situazione di fabbisogno di personale medico per l'esercizio delle funzioni del medico competente;
- al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori si è pertanto provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 4 - ID 1619, lotto 3, come da deliberazione del Direttore generale n. 1234 del 30 giugno 2022;
- il Direttore dell'unità operativa complessa "Provveditorato, economato e gestione della logistica"

(competente nelle attività amministrative dell'accordo di servizio con la società appaltatrice) e il medico competente dipendente dell'Azienda (individuato quale esecutore del contratto), hanno riferito che l'appaltatore avrebbe dovuto garantire l'inizio dell'attività convenuta (con la progressiva presa in carico della sorveglianza sanitaria di 1958 unità di lavoratori) il giorno 5 settembre scorso; tuttavia, per difficoltà organizzative non imputabili all'Azienda, la ditta appaltatrice ha chiesto di rinviare l'effettiva esecuzione del contratto;

- da ultimo, come da comunicazione del Direttore dell'unità operativa complessa "Provveditorato, economato e gestione della logistica" in data 29 novembre 2022, la società appaltatrice non ha rispettato la data prevista di avvio del servizio, rinviando ulteriormente l'inizio dell'esecuzione del contratto.

Considerato l'imprevisto rinvio nell'esecuzione dell'appalto e al fine di scongiurare possibili interruzioni nella continuità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Azienda obbligatoria per legge, il medico competente dipendente dell'Azienda ha proposto di mantenere la collaborazione con la dr.ssa SPANEVELLO.

Considerato che:

- la lettera "I" della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 richiama il diritto-dovere dei Direttori generali di effettuare acquisizione di risorse umane al fine di scongiurare il rischio di interruzione di servizio pubblico come definito ai sensi degli articoli 331 e 340 del codice penale;
- tali acquisizioni sono disposte per un periodo massimo di sei mesi;
- l'acquisizione di risorse per scongiurare l'interruzione del servizio non richiede la preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale; la richiamata lettera "I" della D.G.R.V. n. 417/2022 prevede che le Aziende dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni all'Area Sanità e Sociale;
- si ritiene pertanto opportuna la prosecuzione della collaborazione della dr.ssa Tiziana SPANEVELLO al fine di garantire la continuità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Azienda in adempimento agli obblighi di legge di cui al decreto legislativo n. 81/2008 durante il periodo dell'eventuale progressiva presa in carico dell'attività da parte dell'impresa appaltatrice;
- peraltro, l'attuale assenza di altri medici competenti che si sono messi a disposizione dell'appaltatore rende evidente il rischio che si ripresentino possibili rischi di interruzioni dell'attività del medico competente, sia per ulteriori rinvii nell'adempimento dell'accordo di servizio che a tutt'oggi non è stato attivato, sia in caso di effettivo avvio dell'adempimento del contratto di servizio, per impreviste assenze dell'unico professionista finora individuato dall'appaltatore;
- si richiamano le condizioni applicate al contratto di collaborazione sottoscritto con la dr.ssa SPANEVELLO, che prevedono quanto segue:
 - la professionista concorda mensilmente con il Direttore sanitario e con il medico competente dipendente dell'Azienda la propria disponibilità di presenza che terrà conto del rispetto degli obblighi legali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle scadenze imposte dalla vigente normativa;
 - per l'espletamento dell'incarico, la professionista è assegnata all'Ufficio del medico competente dell'Azienda nel Presidio ospedaliero di Santorso (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità);
 - le prestazioni professionali oggetto dell'incarico riguardano le attività di seguito elencate:
 - visite preventive di avvio al lavoro a rischio
 - visite periodiche del personale esposto a rischio
 - visite su richiesta o per rientro malattia e infortuni superiori a 60 giorni continuativi
 - gestione dell'archivio cartelle sanitarie con consegna della cartella al personale alla fine del rapporto di lavoro

collaborazione al rapporto annuale di presentazione del programma di periodicità e pianificazione delle visite

collaborazione all'analisi e alla relazione annuale sugli aspetti di sorveglianza sanitaria

sopralluoghi negli ambienti di lavoro

collaborazione all'analisi e alla relazione scritta degli aspetti di valutazione del rischio di propria competenza da inserire nel documento aziendale di valutazione dei rischi

partecipazione propositiva e collaborativa alle riunioni periodiche previste e agli incontri aziendali per la sicurezza

partecipazione propositiva e collaborativa come docente ad eventuali momenti formativi specifici;

- il compenso previsto – che si intende lordo e onnicomprensivo degli oneri di natura fiscale e previdenziale nonché di qualsivoglia indennità o rimborsi comunque denominati - è determinato come segue:

euro 100,00 per ciascuna giornata di accesso al Presidio ospedaliero di Santorso o altra sede aziendale (per l'intera giornata);

euro 35,00 per ciascuna visita di ogni tipologia;

euro 1.500,00 per l'intera durata della collaborazione per il compenso delle attività diverse (sopralluoghi, riunioni, incontri formativi, ecc.).

- la liquidazione delle competenze è effettuata su presentazione della fattura emessa dalla professionista accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore sanitario;
- il rischio dell'attività professionale grava sulla professionista, che provvede a proprie spese alle necessarie attività di sorveglianza sanitaria (anche con riguardo al rischio clinico) e alle conseguenti coperture assicurative, sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;
- l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte della professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né realizza l'attribuzione di incarico di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
- la professionista è soggetta, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento” applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Precisato che:

- ai sensi della lettera “I” della D.G.R.V. n. 417/2022 le acquisizioni di personale per far fronte al rischio di interruzione del servizio possono in ogni caso essere adottate anche in supero degli ordinari limiti di spesa del personale; l'eventuale superamento del limite di spesa dovrà essere recuperato nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto instaurato per scongiurare l'interruzione di servizio;
- vanno infine richiamati gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti.

Visti e richiamati:

- l'art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;

- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022.
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti in merito alla proposta del medico competente dipendente dell'Azienda volta ad acquisire l'attività libero professionale della dr.ssa Tiziana SPANEVELLO, ritenuta necessaria a scongiurare il rischio di eventuali interruzioni della continuità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Azienda a fronte del ritardo della presa in carico e della corretta esecuzione del contratto da parte della ditta appaltatrice affidataria del servizio di cui alla deliberazione n. 1234 del 30 giugno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta pervenuta dal medico competente dipendente dell'Azienda e individuato quale esecutore del contratto di appalto previsto dalla deliberazione n. 1234 del 30 giugno 2022, con la quale si conferma la permanenza del rischio di possibili interruzioni della continuità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Azienda, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in considerazione del ritardo nell'esecuzione dell'accordo di servizio stipulato con la ditta appaltatrice in adempimento alla deliberazione n. 1234 del 30 giugno 2022;
2. di conferire pertanto un incarico libero professionale alla dr.ssa Tiziana SPANEVELLO al fine di assicurare la continuità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Azienda, dal giorno 1 dicembre 2022 con durata massima di sei mesi ai sensi della lettera "I" della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022;
3. di disporre che dovrà essere data la prevista comunicazione dell'incarico all'Area Sanità e Sociale;
4. di dare atto che, ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, la professionista concorda mensilmente con il Direttore sanitario e con il medico competente dipendente dell'Azienda la propria disponibilità di presenza che terrà conto del rispetto degli obblighi legali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle scadenze imposte dalla vigente normativa;
5. di precisare che, in ragione dell'eventuale progressiva presa in carico del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Azienda si riserva di ridurre progressivamente nel corso della durata del rapporto di collaborazione con la dr.ssa Tiziana SPANEVELLO la programmazione degli accessi di presenza della professionista in ragione dell'effettivo fabbisogno nonché di esercitare la facoltà di recesso anticipato dal contratto, ferma restando la durata minima della collaborazione fino al 28 febbraio

2023, ritenuta necessaria a garantire l'eventuale presa in carico del servizio da parte della ditta appaltatrice;

6. di confermare le condizioni economiche dell'incarico della dr.ssa Tiziana SPANEVELLO già previste dalla deliberazione n. 966 del 27 maggio 2022, che prevedono un compenso, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, determinato come segue:

euro 100,00 per ciascuna giornata di accesso al Presidio ospedaliero di Santorso o altra sede aziendale (per l'intera giornata);

euro 35,00 per ciascuna visita di ogni tipologia;

euro 1.500,00 per l'intera durata della collaborazione per il compenso delle attività diverse (sopralluoghi, riunioni, incontri formativi, ecc.);

7. di precisare che in caso di esercizio da parte dell'Azienda della facoltà di recesso anticipato dall'incarico il compenso di euro 1.500,00 previsto per l'intera durata della collaborazione sarà ridotto in misura proporzionale alla minor durata del rapporto rispetto alla durata massima prevista di sei mesi;
8. di precisare che il rischio dell'attività grava sulla professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie attività di sorveglianza sanitaria (anche con riguardo al rischio clinico) e alle conseguenti coperture assicurative, sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;
9. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la stipula del relativo contratto individuale di collaborazione del professionista secondo lo schema allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, nonché a curare i successivi obblighi di pubblicazione e trasparenza;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
11. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di precisare che la spesa derivante dall'adozione del provvedimento – che si stima nel massimo pari a 36.000,00 euro, salva la progressiva riduzione dell'attività richiesta in ragione dell'esecuzione a regime delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto - trova corrispondenza nel risparmio della spesa derivante dalla mancata esecuzione del contratto di appalto e non costituisce pertanto un effettivo aggravio a carico del bilancio dell'Azienda; la spesa sostenuta, che potrà essere assunta anche in supero dei limiti previsti per l'anno in corso ai sensi della lettera "I" della richiamata D.G.R.V. n. 417/2022, è preventivamente imputata ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo dell'Azienda secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2022	conti diversi	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	voci diverse del costo del personale	6.000,00
2023	conti diversi	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	voci diverse del costo del personale	30.000,00

13. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda

per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

(Dr.ssa Tiziana SPANEVELLO)

Il Direttore generale

(dott. Carlo BRAMEZZA)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro

iscritto nell'elenco speciale dei medici competenti

Nr. ____ di reg. contr. del ____/____/____

Premesso che:

- con deliberazione n. ____ del ____/____/____ è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Tiziana SPANEVELLO, quale medico specialista in medicina del lavoro iscritto nell'elenco speciale dei medici competenti, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori presenti in Azienda;

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome: SPANEVELLO dr.ssa Tiziana
- luogo di nascita: _____
- data di nascita: _____
- codice fiscale: _____
- residenza: comune di: _____
indirizzo: _____

(d'ora in avanti indicato come "*il professionista*")

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" conferisce alla dr.ssa Tiziana SPANEVELLO, in qualità di medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di medico competente, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo n. 165/2001, al fine di assicurare l'adempimento agli obblighi di legge in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori a supporto dell'attività del medico competente dell'Azienda.

Il suddetto incarico decorre dal giorno ____/____/____ e avrà durata massima di sei mesi, con scadenza il giorno ____/____/____.

Per la realizzazione delle attività previste dall'incarico, la professionista concorderà mensilmente con il Direttore sanitario e con il medico competente dipendente dell'Azienda la propria disponibilità di presenza che terrà conto del rispetto degli obblighi legali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle scadenze imposte dalla vigente normativa.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista è assegnato all'Ufficio del medico competente dell'Azienda nel Presidio ospedaliero di Santorso (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Le prestazioni professionali oggetto dell'incarico riguarderanno le attività di seguito elencate:

- visite preventive di avvio al lavoro a rischio
- visite periodiche del personale esposto a rischio
- visite su richiesta o per rientro malattia e infortuni superiori a 60 giorni continuativi
- gestione dell'archivio cartelle sanitarie con consegna della cartella al personale alla fine del rapporto di lavoro
- collaborazione al rapporto annuale di presentazione del programma di periodicità e pianificazione delle visite
- collaborazione all'analisi e alla relazione annuale sugli aspetti di sorveglianza sanitaria
- sopralluoghi negli ambienti di lavoro
- collaborazione all'analisi e alla relazione scritta degli aspetti di valutazione del rischio di propria competenza da inserire nel documento aziendale di valutazione dei rischi
- partecipazione propositiva e collaborativa alle riunioni periodiche previste e agli incontri aziendali per la sicurezza
- partecipazione propositiva e collaborativa come docente ad eventuali momenti formativi specifici.

2) COMPENSO

Il compenso previsto è determinato come segue:

- euro 100,00 per ciascuna giornata di accesso al Presidio ospedaliero di Santorso o altra sede aziendale (per l'intera giornata);
- euro 35,00 per ciascuna visita di ogni tipologia;
- euro 1.500,00 per l'intera durata della collaborazione per il compenso delle attività diverse (sopralluoghi, riunioni, incontri formativi, ecc.);

Il compenso riconosciuto al professionista si intende lordo e onnicomprensivo degli oneri di natura fiscale e previdenziale nonché di qualsivoglia indennità o rimborsi comunque denominati.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dalla professionista accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore sanitario.

3) CONDIZIONI PARTICOLARI

Il professionista si dichiara edotto della circostanza che con deliberazione del Direttore generale n. 1234 del 30 giugno 2022 l'Azienda ha aderito alla convenzione CONSIP Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 4 - ID 1619, lotto 3.

L'accordo di servizio stipulato con la ditta appaltatrice individuata nell'ambito della suddetta procedura, prevede la progressiva presa in carico della sorveglianza sanitaria di 1958 unità di lavoratori.

Il professionista prende pertanto atto e dichiara di accettare che la collaborazione derivante dal presente contratto ha durata strettamente limitata all'esecuzione e alla progressiva presa in carico a regime delle prestazioni previste dal contratto di cui alla deliberazione n. 1234 del 30 giugno 2022 da parte della ditta appaltatrice.

L'Azienda si riserva di ridurre progressivamente nel corso della durata del rapporto di collaborazione con la dr.ssa Tiziana SPANEVELLO la programmazione degli accessi di presenza della professionista in ragione dell'effettivo fabbisogno nonché di esercitare la facoltà di recesso anticipato dal contratto, ferma restando la durata minima della collaborazione fino al 28 febbraio 2023, ritenuta necessaria a garantire la progressiva presa in carico del servizio da parte della ditta appaltatrice.

Le parti precisano che in caso di esercizio da parte dell'Azienda della facoltà di recesso anticipato dall'incarico il compenso di euro 1.500,00 previsto per l'intera durata della collaborazione sarà ridotto in misura proporzionale alla minor durata del rapporto rispetto alla durata massima prevista di sei mesi.

4) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

5) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

6) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.